

## **TI\_GERICHTE 52.2001.340 vom 19. Oktober 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-10-19, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2001.340](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.340)

FR: TI\_GERICHTE 52.2001.340 du 19 octobre 2001

IT: TI\_GERICHTE 52.2001.340 del 19 ottobre 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 19.10.2001 52.2001.340 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 19.10.2001 52.2001.340 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 19.10.2001 52.2001.340

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2001.00340 Lugano 19 ottobre 2001 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 21 settembre 2001 della \_\_\_\_\_ patr. da: studio legale \_\_\_\_\_ contro la decisione 11 settembre 2001 del Consiglio di Stato (n. 4254) che delibera alla ditta \_\_\_\_\_ le opere da scavo generale occorrenti alla Scuola media di \_\_\_\_\_ (ampliamento e ristrutturazione); viste le risposte: - 28 settembre 2001 della \_\_\_\_\_; - 5 ottobre 2001 del Dipartimento del territorio, UDC; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. Il 7 maggio 2001 il Consiglio di Stato ha indetto un pubblico concorso "per le opere da scavo generale occorrenti alla Scuola media di \_\_\_\_\_" (FU n. \_\_\_\_\_, pag. \_\_\_\_\_). Il capitolato d'appalto chiedeva ai concorrenti di allegare all'offerta le "dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento delle imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato, aggiornate al periodo di pubblicazione" (cifra 3.2, pag. 5). Nel termine fissato dal bando (6 giugno 2001) sono pervenute al committente le offerte di otto ditte, fra cui quella della ricorrente \_\_\_\_\_ di fr. 94'499.20 e quella della resistente \_\_\_\_\_ di fr. 103'524.30. All'offerta della ricorrente era annessa la fotocopia della bolletta emessa dall'ufficio contribuzioni del comune di \_\_\_\_\_ relativa al conguaglio dell'imposta comunale 1997 di fr. 778.35 recante la stampigliatura "pagato 17 nov. 1999". L'offerta della \_\_\_\_\_ era invece priva delle dichiarazioni attestanti l'avvenuto pagamento delle imposte cantonali e comunali. Analogamente interpellato, il 15 giugno 2001 il municipio di \_\_\_\_\_ ha comunicato all'Ufficio lavori sussidiati e appalti (ULSA) che la ricorrente non aveva ancora pagato il conguaglio d'imposta relativo al 1998 (fr. 911.20), scaduto due giorni prima. L'Ufficio cantonale di esazione e i servizi contabili comunali di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_ hanno invece attestato che la ditta \_\_\_\_\_ era in regola con il pagamento delle imposte cantonali e comunali. B. Dando seguito al preavviso dell'ULSA, l'11 settembre 2001 il Consiglio di Stato ha deliberato la commessa alla resistente, escludendo la \_\_\_\_\_ dalla gara ai sensi dell'art. 25 lett. c LCPubb, senza ulteriore motivazione. C. Contro la predetta decisione la \_\_\_\_\_ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Ipotizzando che la sua esclusione sia a ricondurre al mancato pagamento del conguaglio relativo

all'imposta comunale del 1998, versato nel frattempo, l'insorgente nega in sostanza che il ritardo possa giustificare il provvedimento censurato; D. All'accoglimento del ricorso si oppone l'ULSA, confermando che l'esclusione è effettivamente dovuta al ritardo con cui la ricorrente ha pagato quel debito d'imposta. Ad identica conclusione perviene l'aggiudicataria, rimettendosi al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo per quanto concerne la rilevanza del pagamento tardivo. considerato, in diritto 1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb. La legittimazione attiva della ricorrente, partecipante esclusa dal concorso, è certa. Il ricorso, tempestivamente proposto contro una decisione impugnabile (art. 37 lett. d LCPubb), è dunque ricevibile in ordine. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmM). 2. Giusta l'art. 5 lett. c LCPubb, il committente deve aggiudicare la commessa oggetto del concorso "unicamente a offerenti che garantiscono l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento delle imposte alla fonte ed il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei cantoni per categoria di arti e mestieri". Lo scopo di questa disposizione è anzitutto quello di garantire le conquiste sociali e la pace del lavoro, prevenendo il cosiddetto dumping sociale (cfr. messaggio del Consiglio di Stato concernente la LCPubb, ad art. 5; V. Malfanti, Principali novità introdotte dalla Legge sulle commesse pubbliche, in RDAT 2001, pag. 439). Accanto a questo scopo di politica sociale, la norma tende inoltre ad assicurare la parità di trattamento tra i concorrenti, impedendo loro di trarre indebiti vantaggi dalle inadempienze degli obblighi in questione (Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 225 seg.). I concorrenti che non rispettano i principi sanciti dalla norma succitata vanno esclusi dall'aggiudicazione (art. 25 lett. c LCPubb). Il principio sancito dall'art. 5 lett. c LCPubb in relazione all'adempimento degli obblighi tributari è rispettato allorché il concorrente dimostra di aver pagato le imposte cantonali e comunali, definite mediante tassazione cresciuta in giudicato (art. 30 RLCPubb; BU \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_). Né la legge, né il regolamento d'applicazione precisano l'ultimo termine che fa stato ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle imposte. Nell'ipotesi più restrittiva per i concorrenti quest'esigenza può essere intesa nel senso che devono provare di aver pagato le imposte cantonali e comunali giunte a scadenza prima del termine per l'inoltro delle offerte. È comunque certo che non si può pretendere che i concorrenti dimostrino di aver pagato anche i debiti d'imposta già definiti con tassazione cresciuta in giudicato, ma pagabili soltanto successivamente. In questo caso il committente sarebbe infatti costretto a verificare sino al momento della delibera se i concorrenti hanno pagato le imposte esigibili soltanto dopo la scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. 3. La questione non deve tuttavia essere ulteriormente esaminata, perché nel caso in esame il capitolato d'appalto chiedeva ai concorrenti di allegare all'offerta le "dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento delle imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato, aggiornate al periodo di pubblicazione" (cifra 3.2, pag. 5). I concorrenti dovevano pertanto dimostrare soltanto di essere in regola con il pagamento delle imposte esigibili al momento ( periodo ) della pubblicazione del concorso. Non erano tenuti a dimostrare di aver pagato anche le imposte, definite mediante tassazione cresciuta in giudicato, che avrebbero dovuto pagare soltanto successivamente. Orbene, la ricorrente ha dimostrato di aver pagato tutte le imposte cantonali e comunali esigibili prima dell'11 maggio 2001. A quel momento, dichiarato determinante dal capitolato, la ricorrente era perfettamente in regola con il pagamento di queste imposte. A torto, il Consiglio di Stato l'ha pertanto esclusa dalla gara prevalendosi del mancato,

tempestivo pagamento del conguaglio dell'imposta comunale 1998, che avrebbe dovuto essere pagato il 13 giugno 2001 e che è poi stato effettivamente pagato il 19 di quello stesso mese. 4. Essendo certo che la ricorrente al momento stabilito dalle condizioni di gara non era in mora con il pagamento delle imposte comunali, il ricorso va accolto, annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti al Consiglio di Stato per nuova delibera. Dato che l'esito è da attribuire soprattutto al committente, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece suddivise fra lo Stato e la resistente \_\_\_\_\_, che pur rimettendosi al giudizio di questo tribunale ha comunque chiesto il rigetto dell'impugnativa, rimanendo soccombente. Per questi motivi, visti gli art. 5, 25, 26, 37 LCPubb; 30 RLCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. § Di conseguenza: 1.1. la decisione 11 settembre 2001 del Consiglio di Stato è annullata. 1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova delibera. 2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia. 3. Lo Stato e la resistente \_\_\_\_\_ rifonderanno ciascuno fr. 400.- alla ricorrente a titolo di ripetibili. 4. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.